

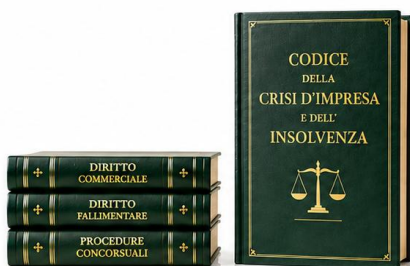


Osservatorio Giurisprudenziale

*Nota di Approfondimento
n. 28 del 6 settembre 2026*

«Fideiussioni bancarie, intese anticoncorrenziali e crisi del debitore (sovraindebitato): le Sezioni Unite ridisegnano l'onere probatorio e gli effetti sull'art. 1957 c.c.»

Cass. civ., Sez. Un., sentenza 28 agosto 2026, n. 24825 (Pres. D'Ascola, Rel. Porreca)



CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL' INSOLVENZA D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14 TESTO VIGENTE



DESTINATARI

Professionisti della crisi d'impresa e dell'insolvenza

- Gestori della crisi
- Curatori
- Advisor
- Avvocati
- Liquidatori giudiziali
- Componenti O.C.C.
- Commercialisti

1. **Massima**
2. **La questione giuridica**
3. **Il raccordo con la sentenza n. 41994/2021**
4. **Fideiussioni specifiche e garanzie fuori periodo: non esclusione, ma prova concreta;**
5. **Il principio unitario sui primi due quesiti;**
6. **Art. 1957 c.c. e clausola a prima richiesta;**
7. **Ricadute pratiche per il contenzioso bancario e concorsuale;**
8. **Le ricadute in materia di sovraindebitamento: passivo, fattibilità e strategia difensiva;**
9. **Sovraindebitamento del garante e valutazione del merito creditizio;**
10. **Indicazioni operative per i professionisti e OCC;**
11. **Indicazioni conclusive;**

1. Massima

Nel giudizio avente ad oggetto la validità di una fideiussione bancaria riproduttiva delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all'art. 1957 c.c., il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 non costituisce prova privilegiata oltre il proprio perimetro temporale e oggettivo, ma solo elemento di prova da coordinare con gli ulteriori dati istruttori.

Anche la fideiussione specifica può essere colpita da nullità antitrust, ma occorre accertare in concreto che il modello negoziale utilizzato sia riconducibile a un'intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza.

La clausola di pagamento “a prima richiesta”, ove distinta e valida, consente inoltre al creditore di evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. mediante tempestiva richiesta stragiudiziale al garante, pur se la clausola di esonero dai termini sia nulla.



2. La questione giuridica

La sentenza interviene su un'area di contenzioso ormai strutturale: la sorte delle fidejussioni bancarie contenenti le clausole dello schema ABI già censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005.

Il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa riguardava garanzie specifiche stipulate nel 2015, dunque fuori sia dal modello tipico di fideiussione omnibus sia dal periodo 2002-2005 cui si riferiva l'accertamento amministrativo.

Il problema non è soltanto quello, tradizionale, della nullità parziale delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all'art. 1957 c.c.

Il nodo centrale diventa probatorio: stabilire quando il contratto di garanzia possa dirsi effettivamente “a valle” di una intesa o pratica anticoncorrenziale e quali elementi siano necessari quando si esce dal perimetro coperto dall’accertamento dell’autorità di vigilanza.

3. Il raccordo con la sentenza n. 41994/2021

Le Sezioni Unite del 2021 avevano riconosciuto la tutela reale, e dunque la nullità parziale, per i contratti di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziali accertate dall'autorità competente, limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito.

La decisione del 2026 non abbandona quel principio, ma ne precisa il presupposto applicativo: la prova del collegamento funzionale tra intesa a monte e contratto a valle non può essere automaticamente dilatata oltre il contenuto dell'accertamento amministrativo.

Il provvedimento della Banca d'Italia conserva una particolare attitudine dimostrativa, ma questa attitudine è commisurata alla portata materiale, temporale e oggettiva dell'istruttoria. Fuori da tale ambito, esso degrada a elemento di prova, rilevante ma non autosufficiente.

È questa la correzione di sistema che la sentenza introduce rispetto alle letture più estensive dell'arresto del 2021.



4. Fideiussioni specifiche e garanzie fuori periodo: non esclusione, ma prova concreta

La soluzione adottata non coincide con una preclusione secca.

Le Sezioni Unite non affermano che le fideiussioni specifiche siano estranee, per definizione, alla tutela antitrust.

Affermano invece che, proprio perché il provvedimento del 2005 riguardava lo schema ABI di fideiussione omnibus, chi invoca la nullità di una garanzia specifica deve provare che anche quel modello negoziale sia stato interessato da una standardizzazione concordata idonea a restringere la concorrenza.

Lo stesso vale per le garanzie anteriori o successive al periodo 2002-2005.

Il giudice di merito deve verificare se l'accertamento amministrativo consenta di ricavare una proiezione temporale ulteriore, in avanti o all'indietro, e deve poi confrontare tale dato con gli altri elementi acquisiti: modelli contrattuali coevi, prassi di settore, diffusione seriale delle clausole, eventuali ordini di esibizione e concreta assenza di trattativa individuale.

5. Il principio unitario sui primi due quesiti

Le Sezioni Unite formulano un principio unitario: nel caso di fideiussione specifica riprodotiva delle tre clausole ABI, stipulata prima o dopo il periodo oggetto del provvedimento Bankitalia n. 55/2005, spetta al giudice di merito accertare se il modello utilizzato sia riconducibile a una intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza.

Il provvedimento amministrativo può essere utilizzato come elemento di prova, ma non è da solo sufficiente quando si esca dal suo ambito temporale e oggettivo proprio.

La decisione sposta dunque l'accertamento dal mero riscontro testuale delle clausole alla dimostrazione della loro derivazione da una pratica di mercato anticoncorrenziale.

Per il professionista ciò significa che la contestazione della fideiussione non può più essere impostata come automatismo documentale, ma deve essere costruita come vera allegazione di contesto.

6. Art. 1957 c.c. e clausola a prima richiesta (terzo quesito)

Il terzo profilo è destinato ad avere un impatto immediato sul contenzioso.

Le Sezioni Unite distinguono la clausola di deroga ai termini dell'art. 1957 c.c. dalla clausola di pagamento "a prima richiesta".

La prima, se riproduttiva dello schema ABI e collegata a una pratica anticoncorrenziale, può essere nulla; la seconda, invece, ha autonoma funzione e non viene automaticamente travolta.

Ne deriva che, in presenza di una valida clausola a prima richiesta, il creditore può evitare la decadenza mediante una richiesta stragiudiziale inviata al garante entro il termine previsto dall'art. 1957 c.c.

La sentenza non elimina il termine, ma semplifica il mezzo necessario a impedirne la maturazione: non occorre necessariamente una domanda giudiziale, purché la richiesta sia tempestiva e il contratto consenta tale modalità.

7. Ricadute pratiche per il contenzioso bancario e concorsuale

Per il difensore del garante la priorità diventa l'istruttoria. Dopo questa decisione non basta più produrre il modulo di fideiussione e affermare la coincidenza delle clausole con lo schema ABI: occorre costruire una prova del contesto, dimostrando che, nel periodo e nel segmento negoziale rilevante, quelle clausole erano espressione di una standardizzazione non individualmente negoziata e riconducibile a una prassi anticoncorrenziale.

La produzione di contratti coevi, l'indicazione di modelli seriali, la richiesta di esibizione dei formulari utilizzati dagli istituti di credito e la comparazione con garanzie rilasciate da altri operatori diventano passaggi decisivi.

Per banche, servicer e cessionari di crediti deteriorati la pronuncia riduce il rischio di invalidazioni automatiche, ma impone una più accurata due diligence documentale.

Chi agisce per il recupero deve poter ricostruire non solo la sequenza delle cessioni e la titolarità del credito, ma anche la struttura della garanzia, la sua natura specifica od omnibus, la data di sottoscrizione, la presenza della clausola a prima richiesta e le iniziative assunte nei termini dell'art. 1957 c.c.

Nei portafogli NPL, la tenuta della garanzia non può più essere considerata un dato meramente formale.

Sul piano processuale, la decisione suggerisce una maggiore selettività delle eccezioni. La nullità antitrust della fideiussione specifica o fuori periodo va prospettata solo quando sia possibile indicare un percorso probatorio concreto; diversamente, l'eccezione rischia di degradare a difesa esplorativa.

Al tempo stesso, il creditore che intenda valorizzare la clausola a prima richiesta dovrà documentare con precisione il contenuto e la tempestività della richiesta stragiudiziale, perché l'effetto impeditivo della decadenza dipende dalla prova del suo invio entro il termine utile.

8. Le ricadute in materia di sovraindebitamento: passivo, fattibilità e strategia difensiva

La decisione è particolarmente rilevante nelle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, perché molte esposizioni del debitore civile, del professionista, dell'imprenditore minore o del socio garante sono assistite da fidejussioni bancarie stipulate dopo il 2005 e spesso per singole operazioni di finanziamento.

Proprio queste garanzie rappresentano l'area in cui la sentenza incide maggiormente: non sono immuni da contestazione, ma non possono essere paralizzate con un semplice richiamo al provvedimento Bankitalia del 2005.

In sede di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata, la verifica della validità della garanzia incide direttamente sulla formazione del passivo e sulla fattibilità della proposta.

Se il debito garantito è rilevante, l'esito della contestazione può modificare il fabbisogno, il trattamento dei creditori, la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria e la stessa sostenibilità dei flussi prospettati.

Per questo la questione non deve essere affrontata come difesa eventuale, ma come snodo preliminare della costruzione del piano.

Il gestore della crisi e il difensore del debitore dovranno quindi verificare, in modo ordinato, almeno sette profili: la data della garanzia; la natura omnibus o specifica; il rapporto garantito; la compresenza delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all'art. 1957 c.c.; l'eventuale clausola a prima richiesta; le iniziative tempestive assunte dalla banca o dal cessionario; la disponibilità di elementi esterni idonei a dimostrare la diffusione seriale del modello.

Solo all'esito di questa verifica sarà possibile stabilire se il credito debba essere trattato come certo, contestato, condizionato all'esito del giudizio o suscettibile di diversa rappresentazione nella proposta.

La ricaduta pratica più importante è metodologica.

La contestazione della fideiussione va anticipata nella fase di raccolta documentale: se emerge solo dopo il deposito della domanda, rischia di non incidere utilmente sul progetto di regolazione della crisi.

Nella relazione dell'OCC o nell'attestazione funzionale alla proposta occorrerà distinguere tra eccezioni già fondate su elementi documentali, eccezioni solo astrattamente prospettabili e contestazioni prive, allo stato, di reale capacità riduttiva del passivo.

In termini di gestione del procedimento, la decisione impone anche di valutare l'impatto temporale dell'eventuale giudizio sulla fideiussione.

Una contestazione complessa può rendere necessario prevedere accantonamenti, trattamenti differenziati o formulazioni prudenti della proposta, evitando che l'intero piano si fondi su una riduzione del passivo ancora incerta.

Ne consegue che la nullità antitrust può essere uno strumento utile, ma non può sostituire l'analisi economica della sostenibilità del piano.

9. Sovraindebitamento del garante e valutazione del merito creditizio

Particolare attenzione merita il caso del garante persona fisica sovraindebitata, spesso familiare, socio o collaboratore dell'imprenditore finanziato.

In queste ipotesi la validità della garanzia si intreccia con temi ulteriori: correttezza dell'erogazione del credito, adeguata valutazione del merito creditizio, proporzione tra garanzia assunta e capacità patrimoniale del garante, informazione precontrattuale e consapevolezza effettiva dell'impegno assunto.

La sentenza non risolve questi profili, ma rende più importante separarli dalla questione antitrust, evitando sovrapposizioni difensive poco persuasive.

Nei procedimenti di composizione della crisi, l'eventuale nullità delle clausole ABI può costituire solo un tassello di una più ampia ricostruzione della posizione debitoria.

Accanto ad essa possono rilevare, se adeguatamente allegati, l'abusiva concessione del credito, il mancato rispetto dei doveri di verifica del merito creditizio, la sproporzione della garanzia, la posizione del garante non professionale e la concreta incidenza dell'obbligazione fideiussoria sulla situazione di sovraindebitamento.

La difesa più efficace è quella che tiene distinti i piani: validità della garanzia, condotta del finanziatore, meritevolezza del debitore e sostenibilità della proposta.

10. Indicazioni operative per professionisti e OCC

Dopo la pronuncia, l'analisi della fideiussione dovrebbe entrare stabilmente nella check-list istruttoria delle procedure di sovraindebitamento.

Il professionista dovrà acquisire il testo integrale della garanzia, verificare se si tratti di garanzia omnibus o specifica, individuare la data di sottoscrizione, isolare le clausole rilevanti, ricostruire le comunicazioni intercorse con il creditore e accertare se vi sia stata una richiesta stragiudiziale tempestiva ai sensi dell'art. 1957 c.c.

Sul versante probatorio, occorrerà domandarsi se siano disponibili elementi idonei a sostenere la derivazione della garanzia da una prassi anticoncorrenziale: moduli utilizzati dallo stesso istituto in epoca coeva, contratti provenienti da altri istituti, documentazione bancaria standardizzata, precedenti giudiziari riferiti al medesimo periodo, eventuali ordini di esibizione e ogni altro dato utile a dimostrare la diffusione uniforme del modello. L'assenza di tali elementi non impedisce di segnalare la questione, ma ne riduce la capacità di incidere sulla quantificazione del passivo.

(segue.....)

(segue.....)

In termini prudenziali, la relazione o la proposta dovrebbero esplicitare il grado di solidità della contestazione: credito non contestato, credito contestato con elementi documentali, credito contestato ma bisognoso di accertamento giudiziale, credito assistito da garanzia potenzialmente inefficace o ridimensionabile.

Questa graduazione evita che il piano si fondi su presupposti assertivi e consente al giudice di apprezzare la reale incidenza della questione sulla fattibilità.

11. Indicazioni conclusive

La sentenza n. 24825/2026 riduce gli automatismi e rafforza il ruolo del giudice di merito.

La riproduzione delle clausole ABI resta un dato importante, ma non è sempre decisiva. Diventa centrale la prova della standardizzazione contrattuale e della sua riconducibilità a una intesa o pratica anticoncorrenziale nel periodo e nel segmento negoziale interessato.

Nel sovraindebitamento, ciò impone un salto di qualità nell'istruttoria: la contestazione della fideiussione deve essere selettiva, documentata e funzionale alla costruzione del piano o alla verifica del passivo.

Per banche e cessionari, la pronuncia offre maggiore stabilità, ma non immunità: il credito garantito resta esposto a contestazioni quando emerga una concreta prassi restrittiva o una gestione del rapporto incompatibile con i doveri del finanziatore.

Il principio operativo può essere così sintetizzato: dopo le Sezioni Unite, la fideiussione ABI non si contesta più solo confrontando clausole, ma ricostruendo il mercato, il tempo, il tipo di garanzia e la condotta concreta del creditore.

È su questo terreno che si giocheranno le ricadute pratiche più importanti anche nelle procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento.



**PRESIDIUM
DEBITORES**
Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento



FORMAZIONE
COMPETENZE
SOLUZIONI
PER UN'ECONOMIA
PIÙ GIUSTA

CORSO DI FORMAZIONE ABILITANTE
E DI AGGIORNAMENTO BIENNALE OBBLIGATORIO

Gestori della Crisi del Sovraindebitamento

EDIZIONE 2026-2027

COMPETENZE PER NUOVE OPPORTUNITÀ



60 ORE

40 specialistiche
20 laboratorio



STREAMING

In diretta
da tutta Italia



24 SETTEMBRE

Inizio del percorso
formativo



**Approccio
pratico**

Casi, strumenti
e soluzioni operative



**Comitato scientifico
di alto profilo**

Esperti, accademici
e professionisti



**Valido per formazione
e aggiornamento
biennale**

In linea con la normativa
vigente



Iscrizioni entro il 18 settembre 2026 • Quota € 427,00

ODCEC Roma: 48 crediti formativi • • Accreditalmento CNF in corso



RICHIEDI INFORMAZIONI ORA

Compila il modulo dedicato e sarai ricontattato

Scopri il programma completo e prenota il tuo posto



Oppure contattaci
su WhatsApp

3281184360

PERSONE
PROFESSIONI
SOCIETÀ
VALORE

UNINT • PRESIDIUM DEBITORES

INSIEME PER UNA CULTURA DELLA LEGALITÀ ECONOMICA

*Conoscenza
per il futuro*



PRESIDIUM
DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LEX CRISIS

— EDIZIONI SCIENTIFICHE —

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

L'Osservatorio Giurisprudenziale raccoglie, analizza e commenta le più rilevanti pronunce in materia di crisi d'impresa e sovraindebitamento, con note di approfondimento a supporto di professionisti e operatori del diritto.



IL NOSTRO IMPEGNO

Diffondere cultura giuridica di qualità, favorire l'interpretazione delle norme e promuovere buone prassi al servizio della collettività.



IL NOSTRO OBIETTIVO

Essere un punto di riferimento autorevole e indipendente per l'aggiornamento giuridico in materia di crisi e sovraindebitamento.



A CHI CI RIVOLGIAMO

Avvocati, gestori della crisi, curatori, liquidatori, consulenti d'impresa e tutti gli operatori del diritto.

SCARICA GRATUITAMENTE
TUTTE LE NOTE DELL'OSSERVATORIO



www.presidiumdebitores.it

LE NOSTRE COLLANE



Nota di Approfondimento
Osservatorio Giurisprudenziale



Quaderni del
Comitato Scientifico



Vademecum Operativi



Approfondimenti Normativi



Linee Guida e Prassi



SEDE NAZIONALE
Via Ludovisi n. 35
00187 Roma



Tel. 06 87168009



info@presidiumdebitores.it



www.presidiumdebitores.it



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LA RETE NAZIONALE DEGLI O.C.C. PRESIDIO DEBITORES



500+
GESTORI



37
TRIBUNALI



40+
SEDI OPERATIVE



PIEMONTE

- OCC TORINO



LOMBARDIA

- OCC ROZZANO
- OCC MILANO
- OCC BERGAMO
- OCC BRESCIA



VENETO

- OCC JESOLO (VE)



EMILIA-ROMAGNA

- OCC BOLOGNA
- OCC FERRARA
- OCC PIACENZA
- OCC MODENA
- OCC RAVENNA
- OCC FORLÌ
- OCC RIMINI



ABRUZZO

- OCC TERAMO
- OCC AVEZZANO



LAZIO

- OCC ROMA
- OCC FROSINONE
- OCC CASSINO
- OCC RIETI
- OCC VITERBO
- OCC CIVITAVECCHIA



PUGLIA

- OCC BARI
- OCC TRANI
- OCC BRINDISI
- OCC LECCE
- OCC TARANTO



CAMPANIA

- OCC NAPOLI
- OCC NAPOLI NORD
- OCC NOLA
- OCC SANTA MARIA C.V.
- OCC TORRE ANNUNZIATA
- OCC NOCERA INFERIORE
- OCC SALERNO
- OCC AVELLINO
- OCC BENEVENTO



CALABRIA

- OCC COSENZA



SICILIA

- OCC AGRIGENTO
- OCC TRAPANI



Scopri tutte le sedi
della Rete Italia su

www.presidiumdebitores.it



AL FIANCO DI CHI VUOL RIPARTIRE.

CONSUMATORI • IMPRESE • PROFESSIONISTI



COMPETENZA

Professionisti qualificati
al servizio dei cittadini
e delle imprese



PRESENZA

Una rete capillare
su tutto il territorio
nazionale



SOLUZIONI

Strumenti efficaci
per la composizione
della crisi



RETE ITALIA

Un'unica grande rete
per essere sempre
al tuo fianco